

Direttrice: Simonetta Cannoni

Decreto n. 687 del 05/09/2023

Responsabile del procedimento: Simonetta Cannoni

Pubblicità/Pubblicazione: Atto non riservato/Pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia.

Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile []

Allegati: []

Oggetto: Quantificazione, in via consuntiva, del Fondo delle Risorse Decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) Anno 2022

LA DIRETTRICE

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* :

- all'art. 1, commi da 793 a 797, prevede il trasferimento del personale delle Città metropolitane e delle Province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190 alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego e la successione, della medesima regione o dell'agenzia o ente regionale, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della legge;
- all'art. 1, comma 799, prevede che *“[...] Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio. [...]”*;
- all'art. 1, comma 800, prevede che, al fine di consentire la progressiva armonizzazione del trattamento economico del personale trasferito *“[...] a decorrere dal 01/01/2018 i fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, degli enti presso cui il predetto personale è transitato in misura superiore al numero del personale cessato posso essere incrementati, con riferimento al medesimo personale, in misura non superiore alla differenza tra il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione di destinazione, calcolato con riferimento all'anno 2016, e quello corrisposto [...] al personale trasferito [...]”*;

PREMESSO altresì che la legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 *“Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”*, prevede, all'art. 21 *“Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato”* che *“In prima applicazione, per l'anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia, appartenenti al comparto delle funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all'articolo 1, comma 800, della l. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia, come definita ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera a). ”*;

PREMESSO infine che con decreto della Direttrice n. 630 del 14/09/2022 è stato quantificato il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego dell'anno 2022;

DATO ATTO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali per il triennio 2019-2021;

PRESO ATTO che l'art. 79 del CCNL 16.11.2022, che disciplina le modalità di costituzione del fondo delle risorse decentrate, stabilisce, al comma 7, che le nuove disposizioni contrattuali previste dal CCNL 16.11.2022 relative alla costituzione del fondo delle risorse decentrate si applicano dall'anno 2023;

RICHIAMATI pertanto le disposizioni contrattuali del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e, nello specifico:

- l'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,2% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”*;
- l'art. 67, comma 7, del CCNL 2016-2018 in base al quale *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;
- l'art. 15, comma 5, del CCNL 2016-2018, in base al quale *“A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”*;
- l'art. 7, comma 4, lett. u) del CCNL 2016-2018, ove si stabilisce che *“l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67”* rientra tra le materie oggetto di contrattazione integrativa;

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare l'art. 23, comma 2, il quale prevede che *“(…) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di*

ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)”;

DATO ATTO che, sulla base delle risultanze - considerate al netto delle risorse variabili, dei residui e delle decurtazioni applicate anche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 - del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione del personale della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi di Regione Toscana n. 10154 del 19 giugno 2019 di determinazione, in sede consuntiva, delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente anno 2018 di Regione Toscana, con Decreto del Direttore dell'Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI) n. 352 del 17 Ottobre 2019, si è provveduto, in applicazione dell'art. 21, comma 1 – primo periodo, della L.r. n. 28/2018, alla determinazione del valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale ed alla conseguente quantificazione, moltiplicando tale valore medio individuale per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento, delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l'anno 2018, primo anno di applicazione, dell'Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI) di nuova costituzione, così come risultante dalla seguente tabella:

RISORSE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI)				
TOTALE RISORSE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 - REGIONE TOSCANA - al netto delle risorse variabili, dei residui e delle decurtazioni applicate	Personale non dirigente di Regione Toscana anno 2018	VALORE MEDIO trattamento economico accessorio, anno 2018, personale non dirigente di Regione Toscana	Personale non dirigente dell'Agenzia regionale toscana per l'Impiego (ARTI) soggetto al trasferimento dalle Province e Città Metropolitana di Firenze al 28/6/2018	RISORSE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2018 DELL'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (ARTI)
33.399.550	3.373	9.902,031	410	4.059.833

RICHIAMATI l'accordo in sede di delegazione trattante del 20 gennaio 2022 e il successivo decreto della Direttrice n. 42 del 28 gennaio 2022, in materia di quantificazione delle risorse necessarie alla corresponsione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato ai titolari degli incarichi di elevata qualificazione (ex posizione organizzativa) dell'Agenzia, con i quali vengono destinate risorse per complessivi Euro 795.928;

RICHIAMATO altresì l'accordo in sede di delegazione trattante del 21 novembre 2022, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del CCNL 2016-2018 in materia di destinazione del "Fondo delle risorse decentrate dell'anno 2022" del personale non dirigente dell'Agenzia;

DATO ATTO che, sulla base di quanto stabilito dal sopra citato decreto della Direttrice n. 630/2022 e dal sopra citato accordo del 21/11/2022, le risorse necessarie per sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale derivanti dall'incremento della dotazione organica, di cui al decreto della Direttrice n. 399 del 18 dicembre 2019, devono essere quantificate, ai sensi dell'art.67, comma 5, lett. a), CCNL 2016-2018 così come richiamato dal comma 2, lett. h), del medesimo art. 67, in ragione della frazione di anno di copertura - moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio del personale regionale pari ad Euro 9.902,031, così come determinato nella tabella precedente, per il numero di unità di personale corrispondente alla porzione di dotazione organica che risulta essere stata coperta nell'anno 2022 da assunzioni di personale;

DATO ATTO altresì che per la quantificazione sopra esposta, stanti le previsioni di cui all'art. 11, comma 1 - lett. b), della Legge n. 12/2019 di conversione del D.L. 14/12/2018 n. 135, non opererà il limite di cui all'art.23, comma 2 , del D.Lgs. n. 75/2017;

CONSIDERATO che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego per l'anno 2022, in via preventiva, risulta essere determinato come dalla seguente tabella 1:

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022
- Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) -

Descrizione	IMPORTO
RISORSE STABILI	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	4.059.833
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-795.928
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	109.613
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 5, lett. a) richiamato dall'art. 67, comma 2 - lett. h)	2.921.099
Totale risorse stabili	6.294.617
RISORSE VARIABILI	
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3 – lett. d)	13.583
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3 – lett. e)	29.623
CCNL 2016-2018 art. 68, comma 1 – ultimo periodo	3.839.947
Totale risorse variabili	3.883.153
TOTALE	10.177.770
Decurtazioni del FONDO	
Decurtazione del Fondo (Art. 23, comma 2 , del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75)	123.196
Totale decurtazioni del Fondo	123.196
TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	10.054.574

tabella 1

RILEVATO che le unità di personale non dirigente, assunte nel corso dell'anno 2022, risultano essere state pari a n. 171, di cui n. 166 da prendere in considerazione ai fini del calcolo della quantificazione delle risorse e, conseguentemente, l'importo delle risorse necessarie per sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici, in ragione della frazione di anno di copertura, risulta essere quantificato in Euro 555.410;

RITENUTO pertanto opportuno quantificare, in sede consuntiva, il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, anno 2022, incrementando il suddetto fondo, approvato con decreto della Direttrice n. 630/2022, per l'importo di Euro 555.410, come di seguito riportato nella tabella 2:

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022
- Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (ARTI) -

Descrizione	IMPORTO
RISORSE STABILI	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	4.059.833
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-795.928
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	109.613
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 5, lett. a) richiamato dall'art. 67, comma 2 - lett. h)	3.476.509
Totale risorse stabili	6.850.027
RISORSE VARIABILI	
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3 – lett. d)	13.583
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3 – lett. e)	29.623
CCNL 2016-2018 art.. 68, comma 1 – ultimo periodo	3.839.947
Totale risorse variabili	3.883.153
TOTALE	10.733.180
Decurtazioni del FONDO	
Decurtazione del Fondo (Art. 23, comma 2 , del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75)	123.196
Totale decurtazioni del Fondo	123.196
TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	10.609.984

tabella 2

Verificato che l'importo di Euro 555.410 è stato già imputato nell'annualità di riferimento (anno 2022) e trova copertura nel bilancio di esercizio 2022 adottato con decreto della Direttrice n. 280 del 26/04/2023;

DATO ATTO che il presente atto deve essere sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 21 novies comma 3 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32;

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

VISTI i seguenti atti normativi:

- L.r. n. 8 giugno 2018, n. 28 “Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni in materia di riordino del mercato del lavoro”;
- Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 109 del 29 aprile 2021 con cui la sottoscritta è stata nominata Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia Regionale Toscana per l'impiego (ARTI) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1301 del 27/11/2018;
- L.r. n. 1 del 08.01.2009 “Testo Unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
- Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 24 marzo 2010, n. 33/R;

- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 avente per oggetto “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- CCNL Funzioni Locali 21/05/2018;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare, in via consuntiva, la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell’Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, anno 2022, a seguito delle assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2022 e sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e in sede di contrattazione decentrata, come risulta dalla seguente tabella 3:

QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2022	
- Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego (ARTI) -	
Descrizione	IMPORTO
RISORSE STABILI	
Unico importo consolidato art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018	4.059.833
a detrarre: importo destinato alle posizioni organizzative (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018)	-795.928
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 2, lett. c)	109.613
CCNL 2016-2018, art. 67, comma 5, lett. a) richiamato dall’art. 67, comma 2 - lett. h)	3.476.509
Totale risorse stabili	6.850.027
RISORSE VARIABILI	
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3 – lett. d)	13.583
CCNL 2016-2018 art. 67, comma 3 – lett. e)	29.623
CCNL 2016-2018 art. 68, comma 1 – ultimo periodo	3.839.947
Totale risorse variabili	3.883.153
TOTALE	10.733.180
Decurtazioni del FONDO	
Decurtazione del Fondo (Art. 23, comma 2 , del D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75)	123.196
Totale decurtazioni del Fondo	123.196
TOTALE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	10.609.984

tabella 3

2. di dare atto che l'incremento, in via consuntiva, del fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente dell'Agenzia, anno 2022, ammonta ad Euro 555.410 e che il suddetto importo è stato già imputato nell'annualità di riferimento (anno 2022) e trova copertura nel bilancio di esercizio 2022 adottato con decreto della Direttrice n. 280 del 26/04/2023;
3. di disporre la partecipazione a fini conoscitivi del presente provvedimento alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori dell'Ente;
4. di pubblicare il presente atto nell'apposita sezione presente sul sito istituzionale di Agenzia regionale toscana per l'impiego, ai sensi della normativa vigente;
5. di trasmettere il presente decreto al Collegio dei Revisori.

La Direttrice
Simonetta Cannoni

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l'impiego ai sensi dell'art. 22 del citato decreto.